

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO  
-Provincia di Bologna-

AREA RISORSE – SERVIZIO ENTRATE

\*\* \* \* \*

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

\* \* \* \* \*

Testo coordinato con modificazioni, approvato con delibera C.C. n. 90 dell'11 dicembre 2008

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- art. 1 -

#### Ambito e scopo del regolamento

- 1 – Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.
- 2 – Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

- art. 2 -

#### Classificazione del Comune

- 1 – Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Casalecchio di Reno, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/1993, appartiene alla 3<sup>a</sup> classe.

- art. 3 -

#### Categoria delle località e maggiorazione

- 1 – Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Casalecchio di Reno sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
- 2 – Appartengono alla categoria speciale le vie e piazze elencate nell'"allegato A" annesso dandosi atto che le stesse hanno, complessivamente, una superficie complessiva non superiore al trentacinque per cento (35%) di quella del centro abitato comunale di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 507/1993.
- 3 – Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del cento per cento (100%) della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle affissioni aventi carattere commerciale.
- 4 – Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

- art. 4 -

Gestione del servizio affissioni  
e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto

- 1 – Il Comune di Casalecchio di Reno gestisce in concessione il servizio delle pubbliche affissioni, nonché l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicità.
- 2 – In base alle previsioni del comma 5 dell'articolo 6 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali al concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è consentito l'affidamento della gestione di altre entrate, previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali vigenti.

- art. 5 -

Tariffe e maggiorazioni

- 1 – Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate annualmente dal Comune di Casalecchio di Reno.
- 2 - E' accordata una riduzione in misura pari al 95% del tributo, dovuto in relazione alla esposizione pubblicitaria di striscioni o mezzi simili che attraversano strade o piazze e di locandine, alle associazioni promotrici di iniziative culturali, sportive e del tempo libero che per il particolare rilievo sociale, culturale o di valorizzazione della città o di parti di essa abbiano conseguito, con apposito atto, il patrocinio dell'Amministrazione comunale. L'agevolazione di cui sopra assorbe la riduzione che spetterebbe in via ordinaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 16 del decreto legislativo 507/93. L'agevolazione del 95% viene meno qualora il mezzo pubblicitario esposto contenga la sponsorizzazione di soggetti giuridici che svolgano attività con fini di lucro, come nel caso di una banca o di un'azienda commerciale, qualora la superficie occupata dai predetti messaggi di sponsorizzazione superi la dimensione di 300 cmq.

- art. 6 -

Attribuzioni del personale addetto

- 1 – Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
- 2 – Gli addetti di cui al precedente comma sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

- art. 7 -

Data di presentazione degli atti

- 1 – Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

## CAPO II

### IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- art. 8 -

#### Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

- 1 – Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune di Casalecchio di Reno sono indicati e descritti nel Piano generale degli impianti vigente.
- 2 – I mezzi pubblicitari dovranno in ogni caso rispettare le tipologie, caratteristiche (colori, dimensioni, sagome, altezza, distanze) previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

- art. 9 -

#### Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

- 1 – La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 34.000 unità registrata al 31.12.2005, non deve essere inferiore a mq. 612, corrispondente a 18 mq. per ogni mille abitanti, pari a n. 428 fogli del formato cm. 70 x 100.
- 2 – La superficie indicata al comma 1 deve essere periodicamente adeguata in modo da assicurare l'adeguato soddisfacimento delle richieste di servizio.
- 3 – La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 3.000, con la possibilità di un ulteriore incremento del 30% pari ad una superficie totale di mq. 4.000.
- 4 – La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 50% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni.
- 5 – La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari esistenti alla data di approvazione del presente regolamento.
- 6 – La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché della distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

- art. 10 -

#### Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

- 1 – La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per almeno il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per la parte restante alle affissioni di natura commerciale.
- 2 – La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, installati in categoria speciale non supera la metà di quella complessiva.

- art. 11 -

Piano generale degli impianti

- 1 – Il Piano prevede la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.
- 2 – Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.
- 3 – Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

- art. 12 -

Impianti privati per affissioni dirette

- 1 – Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 8 e 9, e del Piano Generale degli impianti di cui all'art. 11, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

- art. 13 -

Autorizzazioni

- 1 – La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità previste dal "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico", anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
- 2 – Nelle more dell'applicazione di tale regolamento, le domande di autorizzazione dovranno seguire la procedura prevista dall'art. 53 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.
- 3 – Nel citato Regolamento saranno previste deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ai sensi della lettera c) dell'art. 13 del D.Lgs. 10.09.1993 n. 360 " Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada".
- 4 – Per la pubblicità fonica, l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.  
La pubblicità fonica potrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti orari:
  - periodo invernale: dalle ore 08,00 alle ore 13,00
  - dalle ore 15,00 alle ore 19,00

- periodo estivo:                   dalle ore 07,30 alle ore 13,30  
   dalle ore 16,00 alle ore 20,00

- 5 – Per la pubblicità effettuata a mezzo volantaggio, l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, luogo di diffusione.
- 6 – L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
- a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
  - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie, esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate dagli interessati.
  - c) pubblicità permanente e temporanea su veicoli di qualsiasi specie, effettuata secondo le modalità previste dal regolamento del codice della strada.
- 7 – L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla osta comunale secondo le competenze e le modalità previste nel "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
- 8 – Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
- 9 – Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione alla pubblicità e agli impianti pubblicitari.

- art. 14 -  
Anticipata rimozione

- 1 – Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso od indennità.
- 2 – Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3 – La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4 – Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

- art. 15 -

Divieti e limitazioni

- 1 – Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal citato Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità ed altri mezzi pubblicitari.
- 2 – E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
- 3 – La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e solo in casi eccezionali, oltre che autorizzata dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione comunale.

- art. 16 -

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

- 1 – Il pagamento dell'imposta comunale sulle pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità con leggi e regolamenti.
- 2 – L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia il mezzo pubblicitario.
- 3 – Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 17 del presente Regolamento.

- art. 17 -

Materiale pubblicitario abusivo

- 1 – Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2 – Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
- 3 – Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 4 – La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 5 – Qualora la pubblicità abusiva possa essere sanabile e non si riscontrino altre violazioni di legge specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune

può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

6 – Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7 – E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993.

- art. 18 -

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1 – Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di concessione o locazione nella misura stabilita dal Comune di Casalecchio di Reno.

- art. 19 -

Spazi per le affissioni su beni privati

1 – Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.

2 – Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci ed i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.

3 – Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie obbligatoria utile per l'affissione determinata nell'art. 9, comma 3, del presente Regolamento.

4 – L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso od indennità a favore dei proprietari.



### **CAPO III**

#### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

- art. 20 -

##### Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta

- 1 – Il decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art.8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art.15) e le riduzioni e le esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
- 2 – Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
- 3 – Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5 comma 2, del D.Lgs. 507/1993, s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.
- 4 – Modalità di applicazione dell'imposta:
  - a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello ed indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;
  - b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
  - c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
  - d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

5 – Dichiarazione:

- a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;
- b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
- c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

6 – Pagamento dell'imposta:

- a) l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Concessionario di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- b) il contribuente è tenuto a comunicare al Concessionario suddetto l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
- c) per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi regolamenti comunali.

7 – Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

- art. 21 -

Tariffe e determinazione dell'imposta

- 1 – Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo dell'imposta considerato.

- art. 22 -

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1 – L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
- 2 – La pubblicità di cui al comma precedente è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

- art. 23 -

Mezzi pubblicitari gonfiabili

- 1 – Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

- art. 24 -

Pubblicità fonica

- 1 – Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

## CAPO IV

### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- art. 25 -

#### Servizio delle pubbliche affissioni

- 1 – Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Casalecchio di Reno costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

- art. 26 -

#### Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto

- 1 – L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993. tali disposizioni si intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti ed articoli del presente capo.
- 2 – Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lettera a), del D.Lgs. n. 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.
- 3 – Pagamento del diritto: è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Concessionario.

- art. 27 -

#### Richiesta del servizio

- 1- Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere e, in caso di affissioni di natura commerciale, anche il numero degli stessi da posizionare in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto
- 2 – E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che gli riguarda.

- art. 28 -

#### Modalità per le affissioni

- 1 – Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
- 2 – In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.
- 3 – Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, che deve essere esibito agli interessati a seguito richiesta anche verbale, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
- 4 – Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
- 5- Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della Commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

- art. 29 -

#### Rimborso dei diritti pagati

- 1 – Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. del D. Lgs. N. 507/1993 ed al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
- 2 – In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### - art. 30 – Sanzioni

- 1- Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
- 2 – Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ecc.", si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell' art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
- 3 – Per le violazioni alle norme del presente regolamento è prevista una sanzione pecuniaria da euro 206 a euro 1549. Si applicano le norme contenute nella legge 24.11.1981, n. 689. Per i mezzi pubblicitari abusivi sono altresì applicabili le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 24 del decreto legislativo 507/1993.
- 4 – Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

#### - art. 31 – Riscossione

- 1 – Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
- 2 – E' fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
- 3 - Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 507/1993 nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- art. 32 -

#### Norme di rinvio

- 1- Per tutto quanto non espressamente completato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

Allegato A)

Elenco delle vie e delle piazze comprese nella categoria speciale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (in vigore dal 1° gennaio 2005)

Via Porrettana dal confine con Bologna all'altezza di Via Duse  
Via Marconi  
Via Garibaldi  
Via Mazzini  
Via Pascoli  
Via Petrarca  
Via XX Settembre  
Via Carducci  
Piazza della Repubblica  
Piazza del Popolo  
Piazza Stracciari  
Rotonda Villeneuve  
Via Marilyn Monroe  
Via John Lennon  
Via Antonio De Curtis  
Via Fausto Coppi  
Via Gino Cervi  
Piazza degli Etruschi  
Via Bazzanese (dalla Rotonda Biagi fino alla Chiesa di Ceretolo, all'altezza di Via Podgora)  
Rotonda Biagi  
Via Ronzani fino al civico 25  
Via Trieste (da Via Ronzani a Via Lido)  
Piazza Beccari  
Via Aldo Moro (tratto compreso fra la grande Rotonda Meridiana ed il sottopasso di collegamento al plesso scolastico Tovoli)  
Via Aldo Moro (Galleria Meridiana)  
Via Cristoni nel tratto tra la grande Rotonda Meridiana e l'intersezione con Piazza degli Etruschi  
Via Berlinguer  
Rotonda Meridiana